

ALUNNI CON DSA E DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

“ La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.” Lg 170/10

“ La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.” *DM 12-07-11 Linee Guida*

“ Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi - possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.

Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano

sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.

L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.” *DIR 27-12-12*

Durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici l'istituzione scolastica cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione.

I docenti della scuola Primaria, per i quali sono previsti in corso d'anno scolastico momenti di formazione in materia DSA, sono in grado di individuare prestazioni atipiche e di attivarsi predisponendo specifiche attività di recupero e potenziamento.

Nel rispetto della normativa vigente, l'istituzione scolastica attiva

- per i bambini dei 5 anni della scuola dell'Infanzia un'azione di screening per l'intercettazione di fragilità dei predittori linguistici e visuoattenzionali
- nelle classi 1^a e 2^a un'azione di screening volto all'individuazione precoce di bambini con sospetto disturbo specifico della letto-scrittura.
- nelle classi 3^a un'azione di screening che monitora sia l'area della letto-scrittura che quella del calcolo.

I docenti segnalano alla famiglia la persistenza delle difficoltà, nonostante gli interventi di recupero posti in essere, affinché i genitori possano rivolgersi ad uno specialista per accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di apprendimento.

Alla fine della classe 3 ^ la scuola compila per gli alunni che presentano prestazioni deficitarie, un apposito modulo fornito dal servizio di NPIA con il quale la famiglia, tramite il pediatra, può richiedere un approfondimento specialistico.

L'istituzione scolastica individua le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. Tale documentazione costituisce il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Il PDP è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e famiglia, per individuare e organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA.

Tutta l'azione condotta dalla scuola costituisce il progetto " La scuola fa bene a tutti", gestito dalle Funzioni Strumentali Inclusione di plesso e supervisionato dal Coordinatore del PAI di Circolo.

Allegato 1 Indicazioni di lavoro per i docenti con alunni DSA

Allegato 2 Protocollo Segnalazione Dsa

Allegato 3 Pdp Dsa Scuola Primaria

Allegato 4 Verifica Periodica Dsa